

A chi si rivolge: Onesti cittadini e legali possessori di armi

Normative di riferimento: Codice di procedura penale
Codice penale
Legge n. 36 del 2019 Nuova legge sulla legittima difesa

Sintesi

La nuova legge sulla legittima difesa rinnova l'art. 52 del codice penale in questo modo:

1. **Secondo comma dell'art. 52:** è stata introdotta la costante e sempre valida proporzionalità tra offesa e legittima difesa nei casi elencati dall'art. 614 del codice penale quando taluno nei luoghi ove vive, dimora o lavora, utilizza un'arma legittimamente detenuta per difendere la propria incolumità, l'incolumità dei propri beni e dei propri familiari. In particolare è legittimo difendere i propri beni anche e soprattutto quando non vi è desistenza da parte del reo nel porre in essere l'attività criminosa;
2. **Introduzione del 4° comma** che stabilisce testualmente: “[...] agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia o uso di armi o altri mezzi di coazione fisica, posta in essere da una o più persone;
3. Le disposizioni dei due commi precedenti (2° e 4°) si applicano anche quando il fatto sia avvenuto all'interno di altro luogo ove venga esercitata attività commerciale, professionale o imprenditoriale;

La sentenza

- Caio viene condannato per tentato omicidio a sette anni di reclusione
- Chiede l'annullamento della sentenza di condanna adducendo come motivazione il fatto che, con l'introduzione della nuova legge sulla legittima difesa, il reato da egli commesso non sarebbe più punibile poiché egli avrebbe operato per legittima difesa; chiede quindi l'applicazione dell'art. 673 del cpp che stabilisce che una sentenza di condanna va annullata quando la legge dalla quale la condanna deriva viene abrogata o dichiarata incostituzionale;
- Il ricorso viene rigettato sia dal Tribunale di Cuneo sia dalla Cassazione per gli stessi motivi del primo;
- In particolare la legittima difesa viene considerata come una scriminante. Tale elemento, la cui presenza viene rimessa all'apprezzamento del giudice, non è equiparabile ad una normativa

- Infatti l'art. 673 cpp parla chiaro: la sentenza si può annullare solo quando una legge viene abrogata. Una scriminante, che è elemento strettamente fattuale, non può considerarsi come equiparabile ad una legge vera e propria. Per questo motivo il ricorso è rigettato.
- Secondo la Cassazione sarebbe anche ammissibile l'annullamento di una sentenza di condanna che non abbia considerato la scriminante della legittima difesa ma dalle valutazioni in sede di ricorso dovranno emergere quegli elementi in grado di declinare una fattispecie le cui connotazioni la facciano rientrare nel novero di quelle fattispecie che la nuova legge sulla legittima difesa non considera come illegali.



all 4 sho
BE A SHOOTER